

Regolamento del Municipio 3 per l'assegnazione e la coltivazione di appezzamenti di terreno destinati a orticoltura (Orti Urbani)

Approvato con deliberazione del Consiglio di Municipio 3 n. 15 del 22 luglio 2021

INDICE

<i>Articoli</i>	<i>pagine</i>
ART. 1 - Finalità	3
ART. 2 - Competenze	3
ART. 3 - Assegnazione	4
ART. 4 - Concessione	5
ART. 5 - Conduzione dell'orto in concessione	6
ART. 6 - Diritti, obblighi e divieti	7
ART. 7 - Canone di concessione	8
ART. 8 - Gestione orti	9
ART. 9 - Vigilanza	9
ART. 10 - Cessazione	9
ART. 11 - Rimando a normative generali	10
ART. 12 - Entrata in vigore	10

ART. 1 - Finalità

1. L'Amministrazione Comunale promuove la formazione e l'organizzazione di "Orti Urbani" quali sistemi ordinati di appezzamenti di terreno ad ordinamento policolturale, coltivabili a scopo non commerciale e/o di lucro, con le finalità di incentivare forme di aggregazione tra cittadini, fornire occasioni per il tempo libero, riqualificare aree cittadine tramite un uso corretto.
2. L'area destinata ad uso orto si caratterizza quale "verde attrezzato" ed il suo utilizzo ha un carattere provvisorio.
3. L'Amministrazione Comunale, per motivi di interesse pubblico, mantiene il diritto di revoca della concessione stessa. Con comunicazione scritta agli intestatari, inviata in tempo utile tale da non ledere l'usufrutto delle coltivazioni in corso, saranno rescissi ogni forma di contratto o accordo senza alcun diritto di indennità.

ART. 2 - Competenze

1. I lotti da destinare ad orto vengono assegnati agli aventi diritto, previa formazione di graduatoria, mediante atto di concessione, a seguito di delibera del Municipio 3 competente per territorio.
2. L'assegnazione e la revoca degli appezzamenti ad uso orto ed i rispettivi atti sono di competenza del Municipio 3.
3. Il Municipio monitorerà lo stato delle particelle ed escluderà dall'assegnazione quelle che dovessero risultare incongrue all'attività ortiva per qualsivoglia motivo, destinandole eventualmente ad altre attività di carattere aggregativo, uso comune etc.
4. Il Municipio (anche su segnalazione del Comitato di Gestione di cui all'art.8) adotterà tutte le misure per evitare che le particelle ortive restino non affidate a seguito di abbandono dell'assegnatario.
5. Il Municipio 3 valuterà la possibilità di riservare una quota di particelle (da 1 a 3, pari a circa il 3-4% delle particelle) ad associazioni o a persone che presentino su specifico bando progetti con particolare rilevanza socio-aggregativa.
6. Per l'attuazione del presente regolamento tutte le fasi istruttorie sono di competenza della Municipio 3.

ART. 3 - Assegnazione

1. Per l'assegnazione verrà emesso apposito bando pubblico che fisserà i termini e le modalità per la presentazione delle domande in base alle indicazioni contenute in questo articolo. Il bando dovrà restare aperto per almeno 2 (due) mesi.
2. La graduatoria verrà costituita dal Municipio 3 fra tutte le richieste pervenute nei tempi e modi indicati dal bando stesso.

Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirare presso gli uffici del Municipio 3 o da scaricare dal portale.

3. Possono presentare richiesta di assegnazione cittadini:
 - residenti a Milano;
 - che non siano possessori di altro orto in proprietà, affitto o altro sul territorio del Comune di Milano o comuni limitrofi;
 - che non siano ortisti sgomberati per occupazione abusiva, nell'arco degli ultimi 5 anni, da aree territorialmente appartenenti a qualunque Municipio del Comune di Milano (come risulta dai verbali della Polizia Locale) indipendentemente dall'età e dalla zona di residenza, salvo coloro che abbiano partecipato a percorsi per la regolarizzazione delle posizioni, quali smantellamento e ricostruzione coordinati dal Comune di Milano o suoi delegati;
 - costituiranno requisiti di priorità l'essere residenti in Municipio 3 e non essere incorsi in provvedimenti di decadenza/revoca, per inadempienze contrattuali, di particelle già assegnate nel Municipio di pertinenza; una volta soddisfatte le richieste dei residenti in Municipio 3, si prediligerà il principio della prossimità favorendo coloro che risiedano in quartieri vicini agli orti.
4. Nella formazione della graduatoria si darà preferenza ai richiedenti con il reddito più basso, il cui limite dovrà essere determinato sulla base del reddito ISEE, ed appartenenti a categorie socialmente deboli: disabili con certificazione ASL o INAIL, anziani, disoccupati.
5. In ogni caso verrà assegnato un solo orto per nucleo familiare.
6. L'assegnazione è fatta nominativamente al richiedente e non può essere trasferita ad altri, per qualsiasi ragione, in caso di cessazione, pena l'immediata revoca della concessione.
7. Nei criteri di assegnazione, a parità di punteggio, costituirà motivo di "precedenza" l'essere concessionari uscenti tenuto conto di quanto previsto al precedente articolo 1 comma 2.
8. Costituisce requisito premiale ai fini dell'assegnazione:
 - essere stato, in precedenti periodi contrattuali, conduttore di orto rispettoso dei regolamenti vigenti,
 - dichiarare la disponibilità a collaborare e partecipare attivamente alle operazioni di smantellamento ed eventuale cura degli spazi comuni previste dai programmi dell'Amministrazione
 - aver fatto parte della graduatoria precedente scaduta, senza essere stato assegnatario di particella ortiva
9. Costituisce requisito negativo (punteggio in detrazione) ai fini dell'assegnazione l'aver ricevuto richiami o segnalazioni di comportamenti contrari al Regolamento, incluso il lasciare la particella ortiva in stato di abbandono.
10. Compete, in qualsiasi momento, agli uffici la verifica della veridicità di eventuali autocertificazioni.

11. Durata e rinnovo: l'assegnazione non potrà essere concessa per più di tre periodi quinquennali consecutivi alla stessa persona o appartenente allo stesso nucleo familiare. Dopo tre periodi non sarà comunque vietato fare una nuova richiesta ma a parità di punteggio con altri richiedenti, saranno privilegiati altri richiedenti in virtù del principio di equa distribuzione e circolarità delle opportunità.

ART. 4 - Concessione

1. La concessione avrà durata quinquennale, con possibilità di un anno aggiuntivo nel caso di attività iniziali di coltura dell'orto, bonifica e avvio. Alla scadenza dei 5 (cinque) anni il concessionario potrà concorrere a nuova assegnazione secondo il bando che verrà emesso
2. Ai concessionari uscenti che in base alla graduatoria avranno nuovamente diritto all'assegnazione sarà mantenuto lo stesso orto di cui sono già in possesso, a meno che non chiedano espressamente nella domanda l'assegnazione di un orto diverso da quello in precedenza coltivato, che sarà individuato dall' Area Municipio 3 fra quelli liberi o non riassegnati.
3. La graduatoria resta valida fino alla nuova assegnazione a seguito del successivo bando.
4. Qualora, nel corso della concessione, alcune particelle dovessero liberarsi, per qualsivoglia motivo, le stesse verranno assegnate a coloro che siano validamente collocati in graduatoria, seguendo l'ordine della stessa.
5. A graduatoria esaurita si valuterà la possibilità o di redigere bandi aggiuntivi per individuare nuovi assegnatari per il periodo rimanente o di affidarla al Comitato di Gestione che li potrà destinare per usi comuni o ad assegnatari già in essere previa argomentazione e in accordo con il Municipio.
6. Qualora, per problemi di natura temporanea il concessionario non possa provvedere direttamente, la lavorazione e conduzione dell'orto potranno essere svolte, previa segnalazione al Municipio 3 entro 30 (trenta) giorni dalle mutate condizioni, da un familiare per non più di sei mesi. Tale periodo potrà essere rinnovato, ma solo a fronte della presentazione di un certificato medico che attesti l'impossibilità del concessionario di poter lavorare l'orto.
7. L'atto di concessione obbliga l'assegnatario all'osservanza delle norme e condizioni del presente regolamento.
8. L'inosservanza costituisce motivo di revoca immediata della concessione e contestuale assegnazione agli aventi diritto secondo la graduatoria.

ART. 5 - Conduzione dell'orto in concessione

1. La conduzione dell'orto è affidata esclusivamente all'assegnatario, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 4 comma 4.
2. L'orto e l'attrezzatura che lo costituiscono devono essere tenuti in modo decoroso e pulito.
3. E' vietato ammassare materiali e attrezzi d'uso al di fuori degli spazi preposti.

4. Sull'area, per ragioni di carattere igienico – sanitario, non potranno essere allestite strutture per la cottura dei cibi, se non in aree comuni definite e autorizzate dall'Area Municipio 3.
5. Gli appezzamenti messi a disposizione dell'assegnatario non potranno subire alcuna modifica per quanto riguarda la destinazione d'uso ed i confini, sotto la pena di revoca immediata della concessione senza diritto di indennità.
6. È vietata qualsiasi commercializzazione dei prodotti, nonché la modifica delle aree assegnate o la loro destinazione.

ART. 6 - Diritti, obblighi e divieti

L'atto di concessione conterrà prescrizioni in merito alla corretta conduzione dell'orto e prevederà cause di cessazione, decadenza e revoca.

Nelle particelle ortive e nelle zone comuni gli ortisti dovranno attenersi alle prescrizioni indicate di seguito.

1. Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare i servizi e le eventuali attrezzature collettive, curandone e garantendone l'integrità. In caso di cattiva conduzione sarà tenuto a sue spese a riparare il danno causato.
2. Gli assegnatari potranno piantare ortaggi e fiori.
3. I cespugli e gli alberi comuni non possono essere tagliati o tolti arbitrariamente.
4. La piantumazione di alberi da frutto è consentita solo per alberi a basso fusto.
5. In tutta l'area destinata ad orticoltura le alberature non possono superare i m. 2.50 nel momento della potatura invernale e la messa a dimora deve essere effettuata in modo da non recare disturbo o danneggiamenti alle strutture ed agli orti attigui. Il limite di m. 2.50 è valido anche per teli e strutture di protezione per le coltivazioni.
6. La conduzione e concimazione delle colture dovrà essere effettuata esclusivamente con tecniche biologiche e biodinamiche.
7. E' vietato l'impiego di anticrittogamici e di antiparassitari delle classi 1-2-3.
8. E' vietato attuare interventi chimici o fisici nocivi per gli esseri viventi, ad eccezione di interventi di lotta e contrasto allo sviluppo di organismi parassiti. Si richiama il più rigoroso rispetto del regolamento comunale tutela animali.
9. I confini devono essere curati e rispettati e le recinzioni mantenute col massimo decoro.
10. Nelle particelle ortive e nelle zone comuni è inoltre vietato:
 - realizzare pavimentazioni, delimitazioni e costruzioni di qualsiasi tipo, fatto salvo il caso che tali realizzazioni siano necessarie per la risistemazione di orti già esistenti o, comunque, costituiscano accordo tra il Municipio 3 e tutti gli orticoltori;
 - allevare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale se non in particelle appositamente assegnate ad associazioni od enti di protezione animali
 - tenere bidoni di riserva d'acqua

- scaricare o stoccare rifiuti e materiali inquinanti o nocivi;
 - causare rumori molesti;
 - accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualunque ragione e bruciare stoppe o rifiuti;
 - coltivare specie vietate per legge;
 - attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione.
 - circolare all'interno dell'area con automezzi o motocicli, fatti salvi i mezzi di servizio.
 - avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno.
11. I rifiuti dovranno essere smaltiti nel rispetto delle vigenti norme e regolamenti in materia.
12. L'inottemperanza dei divieti citati comporterà la decadenza immediata della concessione.
13. In caso di persistente abbandono della particella ortiva e di mancata coltivazione, il Comitato di gestione, di cui al successivo art. 8, dovrà darne comunicazione all'Ufficio di competenza, il quale invierà una diffida all'assegnatario; se lo stesso non provvederà entro 30 giorni a fornire adeguata motivazione sarà stabilita la revoca della concessione e il subentro del primo degli aventi diritto.
14. L'Area Municipio 3 può comunque intervenire d'ufficio venendo a conoscenza della persistenza dell'abbandono o della mancata coltivazione.

ART. 7 - Canone di concessione

1. All'atto dell'assegnazione ed ogni anno in via anticipata, i concessionari sono tenuti al versamento del canone annuale, senza deposito cauzionale aggiuntivo.
2. Il canone annuo di concessione, per concorso spese gestione e fondo manutenzione straordinaria, è stabilito in € 1,00 al mq e soggetto ad aggiornamento ISTAT.
3. La quota forfettaria annua per l'utilizzo dell'acqua è fissata in € 15,00 nelle aree in cui sia stato effettuato il collegamento alla rete idrica pubblica
4. Le spese per la manutenzione ordinaria e lo smaltimento dei rifiuti sono a carico dei concessionari.
5. In caso di subentro, il canone da versare sarà calcolato in misura proporzionale ai mesi restanti del quinquennio di durata della concessione cessata.

ART. 8 - Gestione orti

1. Al fine di una corretta gestione collettiva delle aree a concessione orto, gli assegnatari istituiscono tra loro un Comitato di gestione, di almeno 5 membri (fino ad un massimo di 11) e sempre in numero dispari;
2. I compiti del Comitato di Gestione sono i seguenti:
 - regolare la corretta convivenza tra gli assegnatari;
 - incentivare la socialità tra gli ortisti;

- regolare la gestione degli spazi comuni;
 - organizzare iniziative volte a far conoscere le colture a tutta la cittadinanza, con particolare agli allievi delle scuole del Municipio 3 per favorire lo scambio intergenerazionale e le occasioni di socialità.
3. Tale Comitato nominerà al suo interno un Presidente che, coadiuvato dal Vice Presidente, dai consiglieri e dagli ortisti tutti, si curerà di attuare i compiti assegnati al Comitato. Inoltre egli riferisce al Direttore dell'Area del Municipio 3 e per conoscenza al Presidente di Municipio 3 e all'Assessore competente del Municipio 3 le eventuali problematiche legate alla conduzione degli orti, situazione di persistente abbandono delle particelle e/o proposte di miglioria.

ART. 9 - Vigilanza

1. Il Municipio 3, anche avvalendosi della collaborazione di Polizia Locale e GEV, dovrà attivarsi per la vigilanza ed il controllo della conduzione degli orti. Il Direttore dell'Area Municipio 3 riferirà annualmente alla Commissione Istruttoria Municipale competente, alla fine del mese di novembre, della conduzione degli orti.

ART. 10 - Cessazione

1. La concessione può cessare per:
- rinuncia del concessionario;
 - impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore a 6 mesi;
 - mancata coltivazione annuale;
 - morte del concessionario;
 - decadenza della concessione per l'inottemperanza ai divieti di cui all'art. 6, per mancato pagamento del canone, per gravi inadempienze alle norme del presente regolamento e per subconcessione a terzi, totale o parziale;
 - revoca da parte del Municipio 3 per motivi di interesse pubblico.
2. per i punti 2,4 e 6 del precedente comma, su richiesta del concessionario, o suoi eredi, il Municipio 3 provvederà alla restituzione della quota di canone non goduto

ART. 11 - Rimando a normative generali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ci si attiene alla legislazione vigente in materia.

ART. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio di Municipio 3 e abroga il precedente regolamento in materia.